



ORDINANZA N. 25 DEL 29/04/2021

PORTO DI PESARO

**POSIZIONAMENTO PONTEGGIO PER LAVORI IN COPERTURA NEL FABBRICATO DI
CALATA CAIO DUILIO, N. 37
DAL 3 AL 14 MAGGIO 2021**

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la richiesta avanzata dal Sig. Camilli Nino, acquisita al prot. n. ARR-4296-29_03_2021 e successive integrazioni acquisite al prot. n. ARR-4991-13_04_2021 e ARR-5401-21_04_2021, per l'occupazione temporanea dell'area demaniale di mq. 7,20 (ml. 7,20x1,00) prospiciente il fabbricato situato in Calata Caio Duilio n. 37, per l'installazione di un ponteggio necessario allo svolgimento di opere di manutenzione straordinaria alla copertura del fabbricato, nel periodo dal 03.05.2021 al 14.05.2021;
- TENUTO CONTO** che la attività di manutenzione previste saranno svolte dalla impresa MAC3 Srl, corrente in Urbino (PU) in via Monte Pallotta n. 43, C.F./P.IVA 02655050413;



RITENUTO di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nello scalo marittimo di Pesaro, nel periodo dal 03.05.2021 al 14.05.2021, verranno eseguiti lavori sulla copertura del fabbricato situato in Calata Caio Duilio n. 37.

Per la realizzazione in sicurezza dei suddetti lavori, da parte della ditta MAC3 Srl, corrente in Urbino (PU) in via Monte Pallotta n. 43, C.F./P.IVA 02655050413, verrà temporaneamente occupata un'area demaniale di mq. 7,20 (ml. 7,20x1,00) prospiciente il fabbricato situato in Calata Caio Duilio n. 37 per l'installazione di un ponteggio, il tutto come indicato nell'allegato elaborato grafico.

I soggetti indicati dal richiedente da contattare per qualsiasi evenienza sono:

- Tecnico incaricato: Geom. GIACOMO DI MASSIMO cell. 388 9226282
tel. 0721 52537
- Legale rappresentante impresa esecutrice: MACKAJ IMRIDEIN cell. 349 7877340
- Socio impresa esecutrice: MACKAJ HASIM cell. 328 7787708
- Socio impresa esecutrice: MACKAJ VOLJENET cell. 320 4687424

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, lo spazio demaniale di mq. 7,20 (ml. 7,20x1,00) prospiciente il fabbricato situato in Calata Caio Duilio n. 37 è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti ai lavori medesimi.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, gli spazi impegnati resteranno nella totale custodia del competente soggetto richiedente. Tali spazi, a cure ed oneri dello stesso soggetto, dovranno pertanto risultare sempre correttamente recintati e segnalati onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008, così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione Marittima e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.



Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento, il richiedente provvederà a quanto segue:

- comunicare a questa Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Autorità Marittima, le date di inizio e di fine dell'utilizzo dell'area demaniale;
- recare continuo aggiornamento alla Capitaneria di Porto di Pesaro – oltre che a questo Ente – su eventuali ritardi nell'esecuzione, ogni connessa criticità che possa interessare l'operatività portuale e la circolazione viaria;
- prevenire ogni possibile situazione di interferenza o qualunque disagio che possa prevedersi, per effetto delle connesse attività di cantiere, nei confronti della pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché dell'operatività portuale e di ogni altra attività normalmente svolta nella zona.
- il posizionamento di idonea segnaletica indicante i lavori in corso;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative — in particolare il D Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. — ed agli specifici piani di sicurezza (piano operativo di sicurezza, piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento);
- la verifica della regolare qualificazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- rispetto delle vigenti misure di contenimento del virus Covid-19;
- lo smantellamento della cantierizzazione e la pulizia di tutti i luoghi interessati dai lavori entro il termine previsto della conclusione dei lavori, ivi compresa la rimozione della segnaletica temporanea;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

<https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>


I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona,

IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri



18/3/2021 17:46:24

